# ALLEGATO "A" AL REPERTORIO N. 6880 CUSTODIA E CONSERVAZIONE N. 230 STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SAN MARINO / GIAPPONE

- 1. Denominazione Sede
- 1.1.È costituita l'Associazione San Marino Giappone.
- 1.2.L'Associazione ha sede in Domagnano (RSM), Via Giosue' Carducci, 13, 47895.
- 2. Scopo
- 2.1.L'Associazione San Marino Giappone è formata da persone consapevoli della necessità di approfondire la conoscenza della società giapponese e di far conoscere sotto i suoi molteplici aspetti al popolo nipponico la realtà sammarinese. L'attività dell'Associazione è finalizzata alla reciproca conoscenza in campo culturale, scientifico, economico e sociale.

In tal spirito si ritengono essenziali per lo sviluppo dell'amicizia e della collaborazione tra i popoli la distensione, il disarmo e la pace, nonché il rispetto della libertà e del diritto internazionale. L'Associazione aderisce pertanto ad ogni manifestazione che si proponga il conseguimento di tali obiettivi.

- Associati
- 3.1. Possono essere associati ordinari dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, che ne condividano e ne accettino finalità e modi di attuazione.

Le ammissioni sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.

Il numero degli associati non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo diversa successiva decisione motivata dal Comitato Direttivo.

La qualità di associato comporta l'obbligo dei pagamento della quota stabilita annualmente dal Comitato Direttivo ed al rispetto delle deliberazioni del Comitato Direttivo e dello Statuto.

Gli associati usufruiscono dei servizi e delle agevolazioni previste ed hanno il diritto di partecipare all'elaborazione dei programmi di attività dell'Associazione.

- 4. Decadenza, Esclusione, Rinuncia
- 4.1.Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e le deliberazioni del Comitato Direttivo, la cui inosservanza può dar luogo, nei casi più gravi e su delibera motivata del Comitato Direttivo, alla esclusione da associato.
- 4.2.L'esclusione può aver luogo anche per indegnità dell'associato o per morosità dello stesso nel versamento della quota annuale di associazione, sempre su delibera motivata del Comitato Direttivo.
- 4.3. Ciascun iscritto può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, presentando comunicazione scritta.

Chi recede dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

- Associato onorario
- 5.1.L'assemblea può conferire la qualifica di associato onorario a coloro che abbiano particolari benemerenze.
- 5.2.L'associato onorario è esente dall'obbligo del versamento della quota annuale d'associazione.

#### Retribuzione

6.1.Nessuna carica è retribuita. Il Comitato Direttivo può stabilire il rimborso delle spese sostenute dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto dell'Associazione.

### 7. Convocazione dell'assemblea

7.1.L'assemblea, composta da tutti gli associati (ordinari e onorari) è convocata dal presidente del Comitato Direttivo. La comunicazione della convocazione deve essere spedita, con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, agli interessati almeno otto giorni prima della data fissata



- per l'adunanza, e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.
- 7.2.L'assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno. I compiti dell'assemblea sono:
- a) esaminare e approvare annualmente le attività dell'Associazione;
- b) deliberare sulle iniziative tese al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si prefigge;
- c) esaminare e approvare entro il 30 Aprile di ogni anno il bilancio preventivo e consultivo dell'Associazione;
- d) eleggere i componenti del Comitato Direttivo;
- e) stabilire la composizione numerica del Comitato Direttivo;
- f) deliberare in merito alle modifiche statutarie.
  - 7.3.L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo degli associati o di almeno un terzo dei membri del Comitato Direttivo, o per volontà del presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.
- 8. Deliberazioni dell'assemblea
  - 8.1.Le assemblee, in prima convocazione, sono valide con la presenza di tanti associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche dopo un intervallo di almeno un'ora dalla prima.
    - Le deliberazioni comunque vengono prese a maggioranza degli associati presenti.
- 9. Comitato Direttivo

- 9.1 Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di cinque membri. È compito dell'assemblea eleggere il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere e i restanti membri.
- 9.2.Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno.

Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il presidente.

Le decisioni in seno al Comitato sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

- 9.3.Il Comitato Direttivo dirige l'Associazione, formula i programmi di attività sottoponendoli al voto della assemblea degli associati, controlla l'osservanza dello Statuto, sottopone al voto dell'assemblea il bilancio preventivo e consultivo dell'Associazione e le modifiche statutarie. Delibera altresì sull'ammissione di nuovi associati.
- 10. Durata del Comitato Direttivo
  - 10.1.I componenti del Comitato Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 11. Poteri dei membri del Comitato Direttivo
  - 11.1.II presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'assemblea ed il Comitato Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far seguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti.

Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di suo impedimento. In caso di impedimento o assenza o decadenza del presidente e del vice presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in età in seno al Comitato Direttivo.

JG

11.2.Il segretario cura la compilazione del bilancio preventivo e consultivo dell'Associazione, seguendo al riguardo le indicazioni del Comitato Direttivo e del presidente.

Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati.

Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Comitato, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal presidente e dal segretario dell'assemblea.

11.3.Il tesoriere è responsabile della gestione delle somme di pertinenza dell'Associazione da lui riscosse o affidategli; è tenuto a presentare i conti ad ogni richiesta del presidente.

Provvede alla tenuta in regola di tutti i documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Il tesoriere ha, disgiuntamente dal Presidente, la firma in banca.

# 12. Finanziamento dell'Associazione

- 12.1.Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:
  - 7) le quote ordinarie degli associati;
  - 8) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
  - 9) introiti di iniziative e manifestazioni di vario genere organizzate dall'Associazione.
- 12.2. Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio dell'Associazione.

# 13. Scioglimento

13.1.Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea a maggioranza dei 3/4 degli associati in prima convocazione e con qualunque numero degli associati in seconda convocazione.

All'atto della decisione di scioglimento l'assemblea nomina i liquidatori.

L'eventuale patrimonio o residuo attivo viene devoluto a enti di beneficenza.



## 14. Controversie

- 14.1.Tutte le eventuali controversie tra gli associati stessi o gli associati e l'Associazione, ivi compresi i suoi organi, saranno sottoposte, con l'esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri, nominati nella medesima seduta, su base maggioritaria, dall'assemblea. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà insindacabile.
- 14.2.Per quanto non previsto e regolato dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle leggi e consuetudini vigenti in questa Repubblica.